



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

www.guardiacostiera.gov.it/ancona - tel. 071/227581 - PEC: dm.ancona@pec.mit.gov.it

Ordinanza **Tariffe del servizio di rimorchio**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- Visto l'art. 101, 3° comma, Cod. Nav. a norma del quale *“le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate”* ed l'art. 14 del [Regolamento locale per il servizio di rimorchio](#) approvato con Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 maggio 2017, in base al quale *“Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e per gli approdi di Falconara Marittima sono stabilite con separato provvedimento dal Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e dall'art. 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive integrazioni e modificazioni. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe del servizio.”*;
- Viste le ordinanze vigenti contenenti precetti circa l'espletamento del servizio di rimorchio, tutte pubblicate sulla pagina [“Regolamento del porto: disciplina, tariffe e principali informazioni sui servizi portuali”](#), all'interno del portale amministrazione trasparente del sito della Capitaneria di porto di Ancona, sezione disposizioni generali;
- Visto che la Società Esercizio Rimorchi e Salvataggi (S.E.R.S.) S.R.L., con sede in Ravenna, Via Marmarica 50, PEC sers@pec.it, è concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Ancona in base ad atto formale di concessione n. 32/1990 del 10.12.1990, più volte integrato e prorogato (da ultimo, con atto suppletivo annotato al nr. 6/2021 del Registro di Repertorio della Capitaneria di porto di Ancona);
- Preso atto che ai sensi dell'art. 1 del sopra citato atto suppletivo nr. 6/2021, *“la sopra citata società S.E.R.S. S.r.l. dovrà tenere distinti, separati e verificabili, sin dalla data di efficacia della fusione (01.01.2021) e per il futuro, tutti i dati relativi a fatturato e costi del servizio di rimorchio svolto in concessione nel porto di Ancona e nella rada di Ancona e Falconara Marittima, al fine di non*

provocare variazioni o incidenze nel calcolo delle tariffe del servizio medesimo”;

- Viste le direttive del ministero delle infrastrutture e trasporti inerenti alla revisione tariffaria e, in particolare:
- la circolare prot. nr. DEM 3/1589 del 17.06.2003, concernente i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe per i servizi di rimorchio portuale affidati in concessione prima del 2014;
 - la circolare prot. nr. 8052 in data 16.3.2023 recante i numeri indici da utilizzare nell'anno 2023 per la revisione delle tariffe;
- Premesso che, con istanza assunta a prot. n. 64110 in data 3.10.2023, la S.E.R.S. ha chiesto di avviare il procedimento di revisione delle tariffe del servizio di rimorchio, prospettando, in esito ai conteggi operati secondo le direttive ministeriali, una diminuzione tariffaria del -5,18 %;
- Preso atto dei contributi forniti dalle associazioni di categoria rispetto alla correttezza del calcolo prospettato, in ragione della facoltà di partecipazione al procedimento, a norma dell'art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicata con propria lettera prot. nr. 66530 del 13.10.2023), come di seguito sintetizzati:
- ASSARMATORI (prot. nr. 70087/21 del 30.10.2023): parere favorevole;
 - FEDERAGENTI (prot. nr. 70987 del 31.10.2023): parere favorevole;
 - CONFITARMA (prot. nr. 70393 del 31.10.2023): parere favorevole;
 - ASSORIMORCHIATORI (prot. nr. 71283 del 3.11.2023): parere favorevole;
- Preso atto inoltre, del contributo di FEDERIMORCHIATORI (prot. n. 68843 del 26.10.2023) ha indicato come “giusta una variazione delle tariffe del servizio di rimorchio del -4,91 %”, prospettando una sottovalutazione dei premi di produttività maturati e conteggiati in sede di revisione tariffaria dell'anno 2019 e 2021 (entrambi conteggiati anche nella presente revisione, secondo le modalità dettate dalla direttiva ministeriale citata);
- Ritenute fondate le argomentazioni esposte da S.E.R.S. (prot. nr. 71992 del 7.11.2023) circa il contributo di FEDERIMORCHIATORI, da cui emerge, in sintesi, che le obiezioni espresse dalla Federazione si sono basate sui valori dei premi da questa conosciuti (perché così comunicati nel corso dei relativi procedimenti). Entrambi i valori, tuttavia, sono mutati all'esito delle istruttorie poste in essere in quegli anni e, in tale misura, correttamente conteggiati nel rinnovo odierno;
- Ritenute di accogliere il conteggio prospettato da SERS, con conseguente diminuzione tariffaria del servizio nella misura del -5,18 % rispetto alle tariffe stabilite nella propria Ordinanza n. 54/2021;

O R D I N A

Articolo 1 – Tariffa base.

1. La tariffa base per ogni prestazione di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nel Porto di Ancona, per ciascun Rimorchiatore, per la prima ora di prestazione è la seguente:

Per le navi fino a 1.000	GT	€ 222,66
Per le navi da 1.001 a 3.000	GT	€ 337,96
Per le navi da 3.001 a 5.000	GT	€ 508,28
Per le navi da 5.001 a 8.000	GT	€ 734,94
Per le navi da 8.001 a 11.000	GT	€ 1.151,76
Per le navi da 11.001 a 15.000	GT	€ 1.356,54
Per le navi da 15.001 a 20.000	GT	€ 1.555,36
Per le navi da 20.001 a 25.000	GT	€ 1.626,26
Per le navi da 25.001 a 30.000	GT	€ 1.694,52
Per le navi da 30.001 a 40.000	GT	€ 1.757,47
Per le navi > di 40.000 e per ogni mille GT in più	GT	€ 26,50

2. Il prolungamento del servizio, per ogni ora successiva alla prima o frazioni di ora non inferiore a 15 minuti, è compensato con il 30 % della tariffa base.
3. I tempi sono computati dall'arrivo sotto bordo alla nave, fino al "libero" dato dalla nave stessa.

Articolo 2 – Specchi acquei antistanti i cantieri.

1. Per le operazioni di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nello specchio acqueo evolutivo antistante i cantieri navali in zona "Z.I.P.A." ed il cantiere navale FINCANTIERI, si applica la tariffa base di cui all'art. 1, maggiorata del 20 % (venti per cento).
2. In caso di prolungamento del servizio oltre la prima ora vale quanto già stabilito all'articolo 1.

Articolo 3 – Raffineria "API" di Falconara Marittima.

1. Per il servizio di rimorchio alle navi in arrivo, partenza o movimento alle installazioni (pontile, isola fissa) della Raffineria "API" di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato nella singola operazione di ormeggio o disormeggio, la tariffa base di Euro 0,15 per ogni GT della nave oggetto della prestazione.
2. Si precisa che gli importi per tali prestazioni non potranno essere inferiori alla tariffa applicata per il porto di Ancona.

3. In ogni caso di prolungamento del servizio, oltre la prima ora, si applicherà il disposto dell'art.1.

Articolo 4 – Monoboa *Single Point Moored* (SPM) della raffineria “API” di Falconara Marittima.

1. Per la prestazione di assistenza resa dal rimorchiatore alle navi in arrivo e partenza alla/dalla monoboa della raffineria “API” di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato, la seguente tariffa:

a. per assistenza durante la navigazione nel raggio di 700 metri dalla monoboa: euro 0,09 per GT per ogni singola prestazione (rispettivamente all'arrivo ed alla partenza), forfettarie per le prime due ore complessivamente rese; in tale contesto la nave cisterna esprime navigazione autonoma sotto il profilo della propulsione e conduzione nautica e passa il cavo al rimorchiatore che l'assiste, pronto ad intervenire in caso di necessità su richiesta del comando della nave assistita. In caso di prolungamento del servizio oltre le due ore, si applicherà una maggiorazione del 30 %.

(1) assistenza alla scarica: euro 795,57/h, più le maggiorazioni di cui all'articolo 5; l'inizio/fine della prestazione decorrono rispettivamente come segue:

(2) all'andata, dal momento in cui il rimorchiatore molla gli ormeggi dal porto di Ancona fino al momento in cui giunge sottobordo alla nave in avvicinamento a 700 metri dalla monoboa;

(3) al ritorno, dal momento in cui il rimorchiatore, ultimata l'assistenza per l'allontanamento della nave nel raggio di 700 metri dalla monoboa (mollato il cavo di rimorchio), ormeggia presso il punto di stazionamento assegnato nel porto di Ancona.

b. Per le frazioni di ora superiori ai 20 minuti, si applicherà il compenso per ora intera.

Articolo 5 – Maggiorazioni.

1. Le tariffe di cui agli articoli 1-2-3 e 4b):

a. per le prestazioni effettuate nei giorni feriali, dalle 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 le tariffe sono aumentate del 50%;

b. per i servizi resi nella giornata di sabato, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, quando tale giorno non ricada tra i festivi, si applica la maggiorazione del 40% della tariffa base;

c. per le prestazioni eseguite nella giornata di domenica, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 50 %. Per le prestazioni prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 della domenica si applica una maggiorazione del 100 %;

d. per le prestazioni effettuate nelle ricorrenze festive, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si applica la maggiorazione del 100 %;

e. per le prestazioni effettuate a cavallo di due orari è applicata la tariffa dell'ora di inizio della prestazione.

Articolo 6 – Mancato impiego del rimorchiatore richiesto.

1. Per il rimorchiatore richiesto e non più utilizzato per cause non imputabili al rimorchiatore stesso è riconosciuto un compenso pari al 60 % della tariffa base.

Articolo 7 – Sospesa manovra.

1. Dopo mezz'ora di attesa, al rimorchiatore ordinato, giunto sotto bordo e non usato per "sospesa manovra", si applica il compenso pari al 60 % della tariffa base.
2. Detto compenso è cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 5.

Articolo 8 – Casi particolari.

1. Per i servizi resi a navi con motrici inattive, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono aumentate del 50 %.
2. Per il rimorchio di pontoni, chiatte e mezzi simili è corrisposta la tariffa base della stazza corrispondente (art. 1), maggiorata del 50 %.
3. Per le navi traghetto, il valore della stazza GT (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione della formula di cui all'articolo 12) è corretto moltiplicandolo con i seguenti coefficienti:
 - a. traghetti passeggeri (*passenger Ro-Ro Cargo Ferries*): _____ 0,69;
 - b. traghetti merci (*Ro-Ro cargo general cargo, Ro-Ro cargo container ships, Ro-Ro cargo ferries, Ro-Ro cargo vehicles carriers*): _____ 0,85.

Articolo 9 – Assistenza per ragioni di sicurezza.

1. Per le prestazioni di assistenza alla nave (rimorchiatore alla fonda in rada ovvero ormeggiato in banchina in prossimità della nave), per ragioni di sicurezza, si corrisponde il seguente compenso base orario, oltre alle maggiorazioni previste dall'art.5:
 - a. Porto di Ancona _____ € 135,84
 - b. Zona Z.I.P.A. _____ € 202,12
 - c. Rade di Ancona e Falconara M.ma_ € 328,70

Articolo 10 – Riduzioni della tariffa.

1. Per ogni prestazione di rimorchio successiva alla prima di ogni arrivo, effettuata alla stessa nave, presso le installazioni "API" di Falconara Marittima e nella rada di Ancona è concessa una riduzione del 10 % sulla tariffa base.
2. Per le prestazioni successive alla seconda la tariffa base già scontata del 10 %, è ulteriormente ridotta ogni volta del 5 %.
3. Per le prestazioni di rimorchio da una banchina all'altra del porto di Ancona si applica la tariffa base per il disormeggio e l'ormeggio scontata del 10 %.
4. Per le prestazioni di movimento lungo la stessa banchina, ma a diverso numero di accosto si applica lo sconto del 10 % e si considera il movimento come unica operazione (comprensiva sia del disormeggio che dell'ormeggio).

Articolo 11 – Servizio reso a navi militari.

1. La tariffa base per i servizi resi alle navi militari nazionali è ridotta del 50 %, calcolata sulla stazza lorda, determinata con i criteri di cui all'articolo successivo.

Articolo 12 – Navi non dotate del certificato di stazza lorda.

1. Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT), la tariffa per il servizio di rimorchio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la formula indicata in allegato alla presente ordinanza.

Articolo 13 – Pagamento delle fatture e servizi fuori ordinanza.

1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, nr. 231, il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di rimorchio deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte del debitore.
2. La mancata osservanza del termine di pagamento sopra indicato dà luogo da parte del concessionario erogatore del servizio all'adozione delle misure di cui agli articoli 5 e 6 della norma citata al comma 1.
3. Fermi restando i termini per il pagamento sopra indicati, i compensi per i servizi non previsti dalla presente Ordinanza saranno concordati tra le parti prima dell'effettuazione della prestazione. In caso di mancato accordo, potrà essere richiesto l'intervento della Capitaneria di Porto di Ancona.

Articolo 14 – Decorrenza delle tariffe.

1. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 54/2021 del 22.07.2021 ed entra in vigore dal 1° dicembre 2023.

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Donato DE CAROLIS

ALLEGATO

(articolo 12 dell'ordinanza inerente alle navi non dotate del certificato di stazza lorda)

Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT), in ossequio a quanto disposto dalla direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) prot.n.5203268 del 18.11.1995 recante il "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio", la tariffa per il servizio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la seguente formula:

$$GT = K1V \text{ (DOVE } V = 2,832 \text{ e } K1 = 0,2+0,02 \log_{10} V \text{)}$$

Qualora non risulti possibile l'applicazione di tale formula a causa della indisponibilità dei dati necessari, si potrà usare la seguente:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$.

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri, o attestata dai documenti di bordo;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28